



Al CNI

Ai consiglieri del CNI

A tutti gli Ordini

A tutte le federazioni

Oggetto: Richiesta urgente di intervento per la tutela delle competenze degli Ingegneri

Spett.le CNI,

trasmetto il "DISEGNO DI LEGGE PER UNA LEGGE PER L'ARCHITETTURA" che sarà presentato 7 luglio p.v. all'VIII Congresso Nazionale degli Architetti, patrocinato dalla RPT, e che, circolando in rete, è già pervenuto a numerosi ingegneri.

Il documento predisposto dal CNA, pur richiamando l'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 "Formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", all'art. 4 tende a riservare in via esclusiva la competenza dell'architetto a **tutte** le attività del processo civile di trasformazione degli edifici storici vincolati e monumentali, e non già la sola attività di restauro artistico e architettonico.

Ma non basta! La proposta del ddl vuole assimilare agli edifici storici anche tutti quegli edifici che, pur non avendo alcuna "Dichiarazione dell'interesse culturale" ai sensi dell'art. 13 del DL 22.1.2004, n. 42, sono semplicemente inseriti nei tessuti definiti storici dai Piani territoriali", con la conseguenza che gli interventi e le attività in ambito civile resterebbero appannaggio esclusivo degli architetti per "intere città".

Naturalmente, la proposta di ddl non svolge alcuna considerazione sull'evoluzione, dal 1925 ad oggi, delle figure professionali di ingegnere e di architetto, né sui percorsi formativi seguiti dall'una e dall'altra figura professionale. Basti pensare che vi sono Architetti senza alcuna preparazione e competenza in materia di restauro ed ingegneri senza competenza in materia di consolidamento, così come vi sono architetti che operano in campo strutturale ed ingegneri di comprovata esperienza in materia di beni architettonici o che addirittura hanno conseguito una laurea in ingegneria edile-architettura che, comunque, gli consentirebbe l'accesso anche alla professione di architetto.

Appare pertanto evidente che la proposta del CNA aumenterebbe la **già gravissima asimmetria professionale ad esclusivo danno della sola figura dell'ingegnere.**

Sono però passati 100 anni o quasi da quel 1925 durante i quali alcuni ingegneri hanno realizzato opere che ci vengono invidiate da tutto il mondo (basti pensare a Nervi, Morandi, Zorzi, ...), in cui la facoltà d'ingegneria si è notevolmente evoluta andandosi a specializzare nelle tante branche che conosciamo. Gli atenei di ingegneria nel solo campo dedicato alle costruzioni hanno diversificato le lauree per ingegneri civili (strutture, grandi strutture, trasporti, costruzioni idrauliche...) e ingegneri edili finanche dopo il DPR 328/2001, istituendo il corso di Laurea in Ingegneria Edile - Architettura, che peraltro dà accesso anche alla professione di Architetto.

Anche gli atenei di architettura hanno continuato a laureare architetti specializzandoli in diversi settori, settori in cui però può, ad esempio, mancare del tutto la materia del restauro!



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Tutto ciò considerato, il Consiglio che presiedo chiede che il **CNI**, anche in qualità di **coordinatore della RPT**, voglia intervenire ed essere partecipe di eventuali proposte di ddl sugli interventi in edifici monumentali e/o di interesse storico ed artistico, tutelando e preservando le competenze dell'ingegnere ed affermando la possibilità di partecipazione attiva e diretta di quest'ultimo alle attività dei processi edilizi, anche e eventualmente procedendo alla **qualificazione della professione mediante l'istituzione di apposito albo presso il Ministero competente accessibile da professionisti formati e qualificati sia Ingegneri che architetti**.

Certa di un autorevole intervento si porgono distinti saluti.

Il Presidente






DISEGNO DI LEGGE PER UNA **LEGGE PER L'ARCHITETTURA**

Il documento di seguito trascritto contiene le istanze fondamentali della proposta di Legge dell'Architettura che il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC sta redigendo.

Il lavoro del Gruppo, appositamente costituito, denominato «Gruppo di Lavoro Legge per l'Architettura», è consistito nell'individuazione dei presupposti fondamentali della proposta di Legge, evidenziando le precipue finalità di una Legge Quadro che riguarda un'intera società e il benessere di ogni singolo individuo che la compone.

Il lavoro ha previsto uno studio sistematico di tutte le Leggi europee, delle bozze di legge italiane e delle proposte di normativa regionale, per individuare le metodologie migliori per conseguire gli obiettivi prefissati di promozione, tutela e sviluppo dell'Architettura intesa come fondamentale strumento di sviluppo dell'uomo.

I documenti hanno consentito la redazione di una bozza di articolato che sarà sottoposta al controllo di congruità Costituzionale dopo la discussione dei contenuti con tutte le figure coinvolte.

Di seguito l'introduzione alla Bozza di legge, che forma parte integrante del disposto normativo e che introduce e spiega i contenuti degli articoli della Legge stessa.

La Legge, volutamente snella, sarà divisa in due parti: una parte dedicata alle definizioni e al campo di applicazione, ed una parte dedicata alle politiche.

COD. ENTE: ORING_RM - OUT - PROT. N. 0004265 DEL 05/06/2018



LEGGE 'QUADRO' IN MATERIA DI POLITICHE PER L'ARCHITETTURA [03.05.2018]

Introduzione

L'Italia è un paese unico, con una diversificazione non riscontrabile in nessun altro paese al mondo. Le nostre città sono caratterizzate da una storia architettonica in evoluzione da migliaia di anni: territori fortemente antropizzati, con centri urbani che si susseguono, spesso, senza soluzione di continuità, con sovrapposizioni fisiche e storiche enormemente complesse. La trasformazione del paesaggio e del costruito è parte del patrimonio culturale italiano: espressione dell'identità storica e della cultura collettiva, risorsa strategica delle politiche di sviluppo del paese.

Le scelte politico-strategiche inerenti l'architettura e il paesaggio intervengono nello sviluppo del paese in termini di sostenibilità ambientale, economica, sociale, culturale, di efficienza energetica. Intervengono a contrastare modificazioni climatiche, a favorire la risoluzione di disagi sociali, a sviluppare economie competitive per un miglioramento generale del livello sociale e umano.

Questo assunto è al centro delle discussioni politiche mondiali ed europee che hanno già posto in essere strategie e normative correlate.

Oggi, nel nostro paese alla luce delle trasformazioni ambientali e sociali in atto, è necessaria la definizione di una legge quadro che tratti specificatamente la materia, al fine di garantire il benessere della collettività e delle generazioni future, riconoscendo l'architettura e il paesaggio come patrimonio comune di interesse pubblico primario.

Tale legge necessita poi di norme di attuazione per inverarsi nell'ordinamento.

La previsione dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione Italiana— secondo cui la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione» e l'obbligo costituzionale di promozione della cultura e della ricerca, che grava su tutte le articolazioni della Repubblica (e quindi tanto sullo Stato, quanto su Regioni ed Enti Locali), legittimano l'introduzione di una normativa sulla valorizzazione dell'architettura, per diffondere la conoscenza e la consapevolezza del suo interesse pubblico.

Il preciso dovere di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, posto nell'art. 9 della Costituzione, impone, per perseguire questo fine, di promuovere criteri corretti di trasformazione del territorio, che non rispondano soltanto ad esigenze di funzionalità e redditività.

Un Paese civile, avanzato e di grandi tradizioni culturali deve avere la capacità di inserire le azioni di trasformazione del territorio pubbliche e private in un quadro organico di progresso, non solo meramente economico, ma anche culturale e civile della società.

La promozione della conoscenza dello spazio in cui viviamo naturale e antropizzato, quindi del paesaggio e dell'architettura incoraggia il senso di appartenenza, di identità e di responsabilità, la collaborazione e l'interazione dell'intera comunità.



Il disegno di legge, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, ha l'obiettivo primario di individuare le linee politiche di indirizzo per la valorizzazione, la promozione, la diffusione e il miglioramento dell'architettura, l'educazione verso la cultura architettonica, prevedendo azioni corrette di trasformazione dello spazio naturale e antropizzato, nonché fare chiarezza in merito alla definizioni dei termini, ambiti di applicazione e delle competenze di chi opera per essa.

L'azione del presente disegno di legge persegue il fine di evidenziare e valorizzare il ruolo pubblico primario dell'architettura e del paesaggio, rimarcando l'importanza di una visione sugli sviluppi dello spazio di vita al fine di operare per il beneficio di tutta la collettività e delle generazioni future. Gli interventi corretti di modificazione dello spazio, contribuiscono a migliorare la vita dell'uomo, realizzando un evidente progresso civile, sociale, culturale ed economico della società. Tali indirizzi, sono già stati individuati ed espressi dalla maggior parte dei paesi europei e sono la base fondante dello sviluppo di un paese civile.

Il favore dell'Ordinamento Europeo nei confronti di una valorizzazione dell'architettura è reso esplicito in numerose risoluzioni e direttive europee.

• **La risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea n. 13982/00** del 12 gennaio 2001 (2001/C 73/04) sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale, incoraggia gli Stati membri «ad intensificare gli sforzi per una migliore conoscenza e promozione dell'architettura e della progettazione urbanistica, nonché per una maggiore sensibilizzazione e formazione dei committenti e dei cittadini alla cultura architettonica, urbana e paesaggistica» ed inoltre «a promuovere la qualità architettonica attraverso politiche esemplari nel settore della costruzione pubblica».

• Sempre questa risoluzione afferma che

- l'architettura è un elemento fondamentale della storia, della cultura e del quadro di vita di ciascuno dei nostri paesi; essa rappresenta una delle forme di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana dei cittadini e costituisce il patrimonio di domani;
- la qualità architettonica è parte integrante dell'ambiente tanto rurale quanto urbano;
- la dimensione culturale e la qualità della gestione concreta degli spazi devono essere prese in considerazione nelle politiche regionali e di coesione comunitarie;
- l'architettura è una prestazione intellettuale, culturale ed artistica, professionale. E' quindi un servizio professionale al contempo culturale ed economico.

La medesima risoluzione esprime l'importanza che per il consiglio europeo rivestono:

- le caratteristiche comuni presenti nelle città europee, come l'alto valore della continuità storica, la qualità degli spazi pubblici, nonché la convivenza di vari strati sociali e la ricchezza della diversità urbana;
- il fatto che un'architettura di qualità, migliorando il quadro di vita ed il rapporto dei cittadini con il loro ambiente, sia esso rurale o urbano, può contribuire efficacemente alla coesione sociale, nonché alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo culturale e allo sviluppo economico regionale.



- **La Direttiva 2005/36/CE** relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, al 27° Considerando così recita: "*La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse*".
- **Le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 24 maggio 2007** sul contributo dei settori culturali e creativi alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona (2007/C 311/07), in cui si sottolinea che le attività culturali e di creazione, tra cui l'architettura, sono essenziali per stimolare l'innovazione e la tecnologia e sono i vettori indispensabili della crescita economica sostenibile e della coesione sociale.
- **Le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea sull'architettura, il contributo della cultura allo sviluppo sostenibile (2008 / C 319/05)**, riportano che «le città europee oggi devono affrontare sfide importanti: l'evoluzione demografica e le sue conseguenze in termini di espansione urbana, le sfide ambientali e lotta ai cambiamenti climatici, il mantenimento della coesione sociale in particolare in un contesto di cambiamenti economici e culturali, la protezione e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale» e che "*la risposta a queste sfide richiede uno sviluppo urbano sostenibile, un approccio integrato e creativo in cui la cultura, l'economia, il problema sociale e l'ambiente giocano un ruolo di uguale importanza*". Affermano inoltre che lo sviluppo urbano sostenibile implica, tra le altre azioni, "*di prestare particolare attenzione alla qualità e alla diversità dell'architettura, elementi della diversità culturale, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio e all'identità unica dei paesaggi naturali o urbani*". Nelle stesse conclusioni del Consiglio, gli Stati membri sono invitati a:
far sì che l'architettura svolga un ruolo di sintesi e di innovazione nel processo di sviluppo sostenibile fin dalla fase di ideazione di un progetto architettonico, urbano o paesaggistico, o di riabilitazione di un sito, contribuire allo sviluppo del potenziale di crescita economica e di occupazione dell'architettura quale industria culturale e creativa, promuovere l'educazione all'architettura, compreso il patrimonio, e all'ambiente di vita, in particolare mediante l'educazione artistica e culturale, promuovere la formazione iniziale e continua degli architetti, degli urbanisti e dei paesaggisti in materia di sviluppo sostenibile riservare attenzione all'architettura nel quadro dell'attuazione dell'«anno europeo della creatività e dell'innovazione (2009)», ricorrere, se del caso, al metodo di coordinamento aperto «cultura»;
- **Il 'Patto di Amsterdam' del 30 maggio 2016**, declinazione europea dell'agenda Urbana definita nel 2015 dall'ONU, riconosce le tematiche ambientali di importanza fondamentale per la crescita urbana. Tale patto individua tra le priorità al punto 12,3 una "pianificazione urbana solida e strategica" ed al punto 12.5 degli "approcci innovativi, tra cui le smart cities". L'obiettivo 11 (del documento Onu) propone il traguardo, entro il 2030, di "rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili" elencandone i temi prioritari. Da questo documento emerge in modo incontrovertibile lo stretto legame tra le tematiche legate alla qualità dello spazio di vita (alloggi, uso ed efficienza della mobilità urbana, qualità dell'aria, l'utilizzo sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura, adattamento climatico, le soluzioni per infrastrutture verdi, la questione energetica) le tematiche sociali (inclusione di migranti e rifugiati, la lotta contro la povertà urbana) e quelle economiche (l'economia circolare, i lavori e le competenze nell'economia locale, transizione verso il digitale, appalti pubblici innovativi e responsabili).



- **La Davos Declaration del 20-22 gennaio 2018** redatta dai Ministri della Cultura Europea e dai vertici delle delegazioni del Consiglio d'Europa, Unesco, Icom definisce come fondamentale la necessità di alta qualità della 'cultura del costruire' o Baukultur
- *'Baukultur abbraccia ogni attività umana che cambia l'ambiente costruito. L'intero ambiente costruito, compresi tutti gli asset progettati e costruiti che sono incorporati e correlati all'ambiente naturale, deve essere inteso come una singola entità. Baukultur comprende gli edifici esistenti, compresi monumenti e altri elementi del patrimonio culturale, nonché la progettazione e la costruzione di edifici contemporanei, infrastrutture, spazi pubblici e paesaggi.*
- *Abbiamo urgentemente bisogno di un nuovo approccio adattivo per modellare il nostro ambiente costruito; uno che è radicato nella cultura, costruisce attivamente la coesione sociale, garantisce la sostenibilità ambientale e contribuisce alla salute e al benessere di tutti. Questo è Baukultur di alta qualità. Il progetto dell'ambiente costruito, le relazioni tra gli oggetti e il loro ambiente naturale e costruito, la coerenza spaziale, la scala, la materia: questi sono tutti fattori che hanno un impatto diretto sulla nostra qualità della vita. Un Baukultur di alta qualità si esprime quindi nell'applicazione di un progetto consapevole a tutte le attività del costruito e del paesaggio, dando priorità ai valori culturali rispetto al guadagno economico a breve termine. Baukultur di alta qualità non soddisfa solo i requisiti funzionali, tecnici ed economici, ma soddisfa anche i bisogni sociali e psicologici delle persone.'*

In linea con quanto sopra, riconosciuto e già espresso da molti Stati Europei, **gli obiettivi di questa legge sono di: riconoscere, dare definizioni e disposizioni generali e di individuare politiche per il miglioramento dello spazio di vita e per l'architettura, da attuarsi tramite strumenti attuativi.**

In Italia, la Corte costituzionale ha già affermato che «le attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura» (sen-tenza n. 255 del 21 luglio 2004). Risulta agevole, muovendosi in questo ordine di idee, far rientrare la «qualità architettonica» nel novero di quelle «attività culturali» «rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte»

Oltre a ciò, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, affida alle Amministrazioni Pubbliche compiti di tutela e valorizzazione del paesaggio (articolo 131), nonché di diffusione della sua conoscenza (articolo 119), riconoscendo anche in questo contesto la qualità architettonica tra i valori da tutelare e diffondere.



La legge introduce:

- La finalità precipua: Il riconoscimento e l'evidenza del ruolo di interesse pubblico del paesaggio e dell'architettura, come elementi costruttivi dell'identità del Paese
- La definizione di architettura, e di qualità dell'architettura, riconoscendo i valori per la determinazione di essa e l'obbligo al rispetto di tali valori.
- La definizione del campo di applicazione della legge
- La definizione di progetto come opera dell'ingegno e l'importanza fondamentale del progetto di qualità per il benessere e la coesione sociale, il miglioramento ambientale, lo sviluppo economico, la sicurezza e la compatibilità ambientale.
- Il riconoscimento delle figure professionali ammesse ad operare per il bene pubblico.
- L'individuazione delle politiche specifiche indispensabili per educare, promuovere, diffondere, migliorare il nostro ambiente di vita.
- l'integrazione dell'architettura e della pianificazione del territorio, nelle politiche culturali, ambientali, agricole, turistiche, economiche e sociali globali italiane e la definizione e tempistica dell'emanazione dei decreti attuativi in grado di rendere operativa la legge
- Le modifiche alla normativa esistente.

Nello specifico, in seguito alle esperienze europee e a tutte le considerazioni precedenti, derivano i seguenti articoli:

art. 1 : definisce la finalità della legge.

Definisce architettura e paesaggio quali patrimonio ed espressione culturale italiana cui riconoscere interesse pubblico in quanto decisivi per la definizione della qualità della vita umana che dipende dalla qualità dello spazio in cui essa si svolge, nonché la loro straordinaria importanza per lo sviluppo di una Nazione.

art. 2 : definisce i termini e il campo di applicazione.

Sebbene sia superfluo parlare di 'qualità' dell'architettura, in quanto quella che non è di qualità non si può definire tale, tuttavia per convenzione essa coincide con ciò che permette la soddisfazione del benessere generale del cittadino all'interno dello spazio in cui vive.

Tale benessere comprende principalmente: la bellezza, costruttiva ed ambientale degli spazi ed edifici sia pubblici che privati, il corretto rapporto con il paesaggio, la capacità di assicurare il benessere e la coesione sociale, il miglioramento ambientale, la sicurezza, l'efficienza energetica.

La qualità architettonica è misurata dalla soddisfazione ottimale, misurata ed efficiente di ciascuno dei valori definiti dall'art. 2.1, in un



processo definito in modo globale e unitario dal punto di vista della coerenza progettuale, dal momento della creazione del progetto al termine della realizzazione. Tale raggiungimento determina incentivi e facilitazioni di tipo procedurale.

L'**art.2** definisce anche il campo di applicazione della legge: esso interessa sia lo spazio costruito che lo spazio naturale, lo spazio pubblico e privato, compresi gli interventi trasformativi edilizi e urbani, rigenerazioni e ricostruzioni, nonché la conservazione del patrimonio naturale e antropizzato. Il campo d'applicazione non può tralasciare nessun ambito in cui sia previsto l'intervento umano. Ciò in quanto il paesaggio ed il costruito sono parte fondamentale del patrimonio identitario ed economico del paese stesso, la correttezza dell'approccio trasformativo è garanzia del mantenimento di questo patrimonio e miglioramento dello stesso. Di conseguenza tutti gli interventi di trasformazione di un territorio, pubblici o privati, devono inserirsi in un quadro organico di progresso civile e culturale.

art. 3 : definisce i termini e il campo di applicazione.

Se l'art.1 riconosce che architettura e paesaggio sono patrimonio culturale di interesse pubblico ed il progetto è il processo fondamentale per l'attuazione di una strategia delle trasformazioni ai fini di questo interesse, l'**art.3** definisce che il progetto stesso è opera d'ingegno e, in quanto tale, ha unitarietà di pensiero che va tutelata dall'ideazione alla realizzazione giocando un ruolo fondamentale per l'assicurazione del raggiungimento del diritto pubblico al benessere e alla coesione sociale, al miglioramento ambientale, allo sviluppo economico, alla sicurezza e la compatibilità ambientale.,

art. 4 : stabilisce le competenze

Se il benessere dell'uomo è interesse primario delle nostre attività, per garantire all'uomo di vivere in uno spazio che non crei, ma risolva disagi sociali e ponga le condizioni per una vita qualitativamente elevata, è necessario l'intervento di tecnici specialisti.

Riconoscere le competenze degli specialisti è un atto di progresso civile. Lo Stato riconosce alla progettazione architettonica e del paesaggio, naturale e antropizzato, un ruolo fondamentale per il miglioramento dell'ambiente di vita; per la valorizzazione delle risorse economiche, storiche, culturali, sociali, ambientali e paesaggistiche dei territori.

L'attività di progettazione interessa molteplici aspetti e diverse competenze.

L'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 recita: "Formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto dall'Ingegnere".



Quest'articolo attribuisce all'architetto la possibilità di intervenire sugli edifici di carattere storico artistico per la parte di progettazione architettonica, e ad ingegneri e architetti per la parte 'tecnica'.

Al riguardo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014 ha definitivamente chiarito la legittimità dell'esclusione della categoria professionale degli ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la direzione di lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico, di competenza in via esclusiva degli architetti.

Secondo il Consiglio di Stato, l'attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico-artistico non può essere ricondotta alle attività di mero rilievo tecnico, non potendo essere esercitabile dai professionisti ingegneri, ma essendo riservata alla sola professione di architetto.

L'attività di direzione dei lavori non coincide con la nozione di 'parte tecnica' delle attività e delle lavorazioni, poiché di tale coincidenza non vi è traccia alcuna nell'ambito della normativa di riferimento e, laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di fatto, si priverebbe di senso compiuto la stessa individuazione di una 'parte tecnica' (intesa quale componente di una più ampia serie di attività) facendola coincidere, di fatto, con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori.

Oggi dopo quasi 100 anni dalla legge del 1925 molto è cambiato: non ci si può limitare al riconoscimento dell'edificio di carattere 'storico artistico', perché nella maggior parte dei centri urbani è il tessuto stesso che assume carattere storico artistico. Ciò comporta che intervenire su un edificio che non ha caratteristiche storico/artistiche ma è inserito in un tessuto di questa natura, sia esso 'centro storico' o 'territorio storico' (definito da un piano territoriale), necessita delle stesse competenze esclusive.

Ciò perché le definizioni del 1925 oggi sono totalmente inadeguate perché superate dalla storia e rappresentano un ostacolo insormontabile anziché una referenza normativa.

Inoltre lo Stato Italiano non può non considerare l'evoluzione delle definizioni e delle competenze fondamentali per un paese che si definisce civile e in linea con la maggior parte dei paesi Europei.

La Francia (che ha festeggiato 40 anni di legge per l'architettura nel 2017) stabilisce che il progetto architettonico è di pertinenza dell'architetto. Il Portogallo (lei n. 30, 31 e seguenti) assegna il progetto architettonico alla competenza dell'architetto; La Spagna (L.38/1999) definisce chiaramente che l'architetto opera in tutti i casi in cui il progetto riguardi la presenza umana.

Anche paesi più giovani, numericamente e territorialmente meno estesi come L'Estonia, riconoscono il ruolo fondamentale dell'architetto. Un contributo sostanziale lo dà la direttiva europea 2005/36 che definisce quali sono le competenze che afferiscono al progettista architetto: un insieme di competenze storiche, tecniche, artistiche, umanistiche e, soprattutto sociali, necessarie per intervenire in modo sapiente sulle trasformazioni territoriali.

In definitiva nei centri storici e nei territori storici, le varie discipline professionali coinvolte nel processo di trasformazione del territorio



devono coordinarsi all'interno del processo, ma l'attività di *progettazione architettonica*, e quindi anche del coordinamento delle riflessioni e delle ipotesi risolutive, deve essere riservata a chi ha formazione e quindi competenza per poterla esercitare: l'architetto PPC, nell'ambito delle rispettive competenze (art II comma B della Ris. Europea 2001/C73/04).

Art. 5 : Politiche per la qualità architettonica

Per permettere di raggiungere l'obiettivo della qualità dello spazio di vita così come definito nell'art. 2 al comma.1 ed in linea con l'orientamento degli Stati europei più avanzati in materia, è necessario porre in essere politiche per la qualità architettonica come riportato all'art. 5. Esse vengono suddivise in : comma 1- Politiche educative, comma 2 - politiche di promozione e diffusione, comma 3 - politiche di miglioramento.

Comma 1, lettere a,b,c. Questo comma attiene alla formazione, aggiornamento e sensibilizzazione in merito alle tematiche relative all'architettura, al paesaggio, alla pianificazione e conservazione dello spazio in cui viviamo. La formazione delle generazioni future e la sensibilizzazione del tessuto sociale, attraverso le famiglie coinvolte, sulle tematiche della qualità dello spazio di vita sono azioni fondamentali per il progresso di un paese civile. Le azioni comprendono programmi mirati e articolati a partire dalla scuola primaria fino alla formazione postuniversitaria e prevedono programmi di aggiornamento sui temi di programmazione e gestione del progetto destinati a dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni.

Comma 2 lettere a,b prevede, come già in vigore in molti Stati Europei, la formazione di un 'Consiglio per la qualità architettonica'. Tale organo, istituito presso il Mibact, in sinergia con il Miur, prevede la partecipazione di membri dei diversi Consigli Nazionali, delle Università e delle Maggiori Istituzioni che trattano la materia. E' organo consultivo e propositivo in merito alle tematiche della qualità dello spazio di vita. Pianifica attività di promozione e diffusione in accordo con il supporto del Consiglio Nazionale Architetti, raccoglie e collega le informazioni e i dati utili agli approfondimenti; favorisce la formazione di reti, quali la rete degli archivi di architettura. Prevede ai fini della diffusione e della promozione dell'architettura italiana. il riconoscimento a livello nazionale del Premio Architetto Italiano e Giovane Talento in collaborazione con il Consiglio Nazionale Architetti PPC.

Comma 3 lettere a,b,c,d. definisce le politiche per il miglioramento dello spazio di vita attraverso strumenti e processi per l'innalzamento della qualità architettonica:

lettera a,b definisce il concorso di progettazione a due gradi come lo strumento principe di approvvigionamento del progetto di qualità. Al fine di migliorare l'architettura è necessario poter disporre di proposte progettuali adeguate tra le quali scegliere il progetto più adatto. Tale processo necessita di strumenti tecnici appositi: il concorso di progettazione in due gradi è la procedura corretta per permettere la scelta del miglior progetto in relazione alle esigenze della comunità. Di conseguenza: laddove il progetto è pubblico o assume rilevanza di interesse pubblico, (come ad esempio in accordi di tipo pubblico/privato come lo standard di qualità o opere a scomputo oneri, art. 16 DPR 380/2001), è obbligatoria la procedura concorsuale di questa tipologia. Laddove il progetto è di iniziativa privata, ma incide comunque



sulla modificazione dello spazio percepito dalla collettività, viene fortemente incentivata la procedura concorsuale telematica in due gradi. Tale modalità risponde ai principi di trasparenza, libera concorrenza, pari opportunità, riconoscimento del merito e permette di selezionare il progetto migliore. Essa prevede una prima fase (grado) aperta, per la quale è necessaria la consegna di materiale di tipo ideativo che non richiede approfondimenti definitivi o esecutivi. Tra i progetti partecipanti al primo grado vengono selezionate da una giuria competente sulle tematiche del concorso, le idee migliori da ammettere al secondo grado. A questo punto viene richiesto un approfondimento il cui impegno è retribuito con un rimborso. Il vincitore del secondo grado avrà l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori architettonica o artistica. Tutta la procedura viene definita con Decreto Attuativo apposito.

Lettera c: prevede che lo Stato sia promotore e introduca particolari misure in favore degli interventi di riqualificazione e rigenerazione delle aree degradate (quali fondi di rotazione, diminuzione di oneri e sgravi fiscali) Tali strumenti sono introdotti dal DM attuativo.

Lettera d prevede che lo Stato sia promotore e introduca incentivi a favore di strumenti tecnologicamente innovativi volti all'efficientamento del processo di produzione e controllo del progetto. Posto come assunto che il progetto è frutto dell'ingegno dell'uomo e non un automatismo tecnologico, la digitalizzazione può essere strumento di miglioramento del progetto, solo se le figure chiamate a gestire i processi sono le stesse chiamate a fornire il 'servizio' e cioè i soggetti abilitati a fornire servizi di ingegneria e architettura.

L'art.6

Prevede che sia assicurata l'integrazione delle politiche per il miglioramento dello spazio di vita e dell'architettura, della pianificazione del territorio, nelle politiche culturali, ambientali, agricole, turistiche, economiche e sociali globali italiane.

Individua il tempo necessario per il Governo per l'emanazione di decreti attuativi e ne indica l'elenco

L'art. 7 individua le modifiche alle leggi in vigore.